

Bolzano, li 01 luglio 2011

CONTOR INFORMA 04/2011

anno 2011

Attenzione agli acquisti sopra i 3.600 €..... 1 Mancato pagamento degli oneri sociali = prigione ..2
Inventario inattendibile = grande rischio 1

ATTENZIONE AGLI ACQUISTI SOPRA I 3.600 €

Se Lei vende ad un cliente merci per un valore complessivo superiore ai 3.600 €, dovrà provvedere ad identificarlo. Perché? Questo importo dovrà essere dichiarato negli elenchi clienti e fornitori.

Per il 2010 l'obbligo di comunicazione è circoscritto alle fatture d'acquisto e di vendita che presentano una base imponibile pari o superiore ai 25.000€ e dovrà essere inviata telematicamente entro ottobre 2011.

Inoltre a partire dal 1 luglio 2011, devono essere dichiarati nell'elenco clienti, anche le vendite a privati (pure nel caso in cui siano effettuate con scontrino).

Le regole per l'anno 2011 sono quindi le seguenti:

1. Per il periodo fino al 30 giugno 2011 andranno comunicate le sole fatture con una base imponibile minima di 3.000€.
2. A partire dal 1 luglio 2011 oltre alle fatture con base imponibile pari o superiore ai 3.000€ andranno comunicate anche tutti le vendite e gli acquisti d'importo (iva inclusa) pari o superiore ai 3.600€ anche se effettuati a fronte dell'emissione di una ricevuta o di uno scontrino fiscale.

Al fine di compilare correttamente gli elenchi si dovrà quindi richiedere 1) ai clienti privati nazionali il codice fiscale 2) ai clienti esteri il luogo e la data di nascita (copia della carta d'identità) e l'indirizzo esatto. Non è ancora stato chiarito che cosa accade se il cliente estero si rifiuta di fornire i dati.

Per le ditte estere è fondamentale ottenere la corretta denominazione/ragione sociale e l'esatto indirizzo della sede.

Tuttavia anche la raccolta dei dati anagrafici e dei codici fiscali è molto importante.

Attualmente esiste un decreto che prevede che in caso di pagamento mediante una carta di credito italiana (rilasciata da un istituto italiano) la segnalazione venga fatta dall'istituto stesso, normativa che aumenta il caos in materia.

Per queste ragioni vi raccomandiamo in caso di vendite con scontrino fiscale con importo complessivo (iva inclusa) pari o superiore a 3.600,00€ di munirsi di copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale e di conservarli unitamente alla copia dello scontrino.

Tutto questo in attesa di una normativa più puntuale che ci spieghi come procedere alla comunicazione dei dati raccolti.

INVENTARIO INATTENDIBILE = GRANDE RISCHIO

Il 7 marzo 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha ritenuto che in presenza di un inventario alterato da ingenti errori si possa procedere ad un accertamento sintetico. Introducendo così un precedente con ripercussioni su tutte le imprese.

Quando un'impresa subisce un controllo dal Fisco, i verificatori devono basare le loro ricostruzioni del reddito su quanto contenuto nelle corrette scritture contabili. Solo qualora quest'ultime risultino inattendibili, i verificatori possono ricostruire il reddito in modo sintetico, prescindendo da quanto indicato nelle scritture contabili stesse.

Fino ad oggi una contabilità era considerata "inattendibile" solo se tenuta in modo effettivamente confusionale. Con la sentenza del 7 Marzo 2011 tuttavia, la Commissione Regionale del Piemonte ha sentenziato che un inventario inattendibile, renda di per se inattendibile l'intera contabilità.

La Corte di Cassazione aveva già sancito, con la sentenza 9946 del 2003, che una contabilità fosse inattendibile qualora l'imprenditore si limitasse ad indicare il valore complessivo dell'inventario, senza suddividerne le quantità in categorie omogenee (tipo e valore del singolo articolo).

IL CASO ATTUALE:

Una cartoleria ha redatto un inventario in modo scorretto e approssimativo:

- alcune pagine erano esattamente identiche a quelle dell'anno precedente; stesse quantità e stessi prezzi.
- per alcuni articoli la quantità indicata era superiore alla somma delle rimanenze iniziali e degli acquisti effettuati in corso d'anno.

LE CONSEGUENZE:

I verificatori hanno ritenuto completamente inattendibile la contabilità e hanno ricostruito in via sintetica il risultato d'esercizio come segue:

- ➔ per ciascun articolo è stato confrontato il prezzo d'acquisto con quello di vendita;
- ➔ in questo modo è stato calcolato un ricarico del 100%;
- ➔ quanto dichiarato dalla cartoleria corrispondeva ad un ricarico del 35%;
- ➔ la differenza è stata considerata frutto di cessioni in nero e pertanto portata in aumento del risultato d'esercizio dichiarato.

QUINDI:

L'inventario va redatto correttamente e documentando le singole voci. Altrimenti, in caso di controllo si può incorrere in pesanti rischi di sanzioni, maggiori imposte ed interessi.

MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI = PRIGIONE

Chi trattiene legalmente gli oneri sociali dalle retribuzioni dei suoi collaboratori ma non le versa all'INPS, viene punito con un massimo di tre anni di reclusione e con una sanzione pecuniaria fino a 1.033€. Questo in esecuzione dell'Art. 39 della Legge 183/2010, come ribadito dalla circolare 71/2011 dell'INPS.

Le imposte non versate possono essere sanate attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, a fronte del versamento degli interessi e di una sanzione contenuta e a condizione di non essere ancora stati scoperti dal Fisco. Con il ravvedimento operoso il problema quindi si risolve. Tutto questo non vale tuttavia per i contributi trattenuti dal datore di lavoro ai suoi collaboratori (siano essi dipendenti o collaboratori a progetto) e non versati all'INPS. Questo mancato pagamento infatti non è sanabile, le sanzioni sono notevoli e la denuncia penale è automatica.

Esiste un'ultima chance, pagare i contributi non versati entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento, al fine di evitare la denuncia di reato all'autorità competente.

Qualora ci siano problemi di liquidità, va quindi tenuto presente, che le ritenute previdenziali vanno versate in ogni caso, in quanto il mancato pagamento ha conseguenze penali.

Tuttavia si tenga a mente che, anche in caso di omesso pagamento d'imposte per un importo superiore ai 50.000€, nel caso in cui si venga scoperti, si incorre in una denuncia penale.

Un cordiale saluto

CONTOR



Dott. Werner Teutsch